

(N. 1063)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **PERRIER** e **CARON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1955

Disciplina della coltivazione dei minerali e dell'utilizzazione dei materiali interessanti l'energia nucleare.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuale disegno di legge è il logico, si vorrebbe aggiungere necessario, corollario del disegno di legge numero 464 che reca quale firma del primo presentatore quella del senatore Caron, che venne comunicato alla presidenza in data 8 aprile 1954 e che ottenne i suffragi della 9ª Commissione il 7 febbraio di quest'anno.

Creata la Commissione italiana per l'energia nucleare per le ragioni allora esposte diventava necessità indifferibile ordinare con chiare norme legislative la ricerca e la coltivazione dei minerali, fonti di combustibili nucleari e lo sfruttamento dei materiali che interessano l'energia nucleare medesima.

Ciò si può fare in modi diversi, il più facile dei quali, è forse quello di istituire un massiccio monopolio statale dello sfruttamento delle fonti di energia nucleare senza preoccuparsi delle conseguenze di questo Istituto.

Ma i legislatori che hanno collegialmente assunto l'iniziativa di questo disegno di legge si sono resi ben conto di due ordini di fattori che si rivelano determinanti in questi settori:

Il primo è che qualsiasi legge che non tenesse presente la più moderna legislazione atomica promulgata negli Stati di cui condividiamo la civiltà sarebbe inevitabilmente antiquata. Ora la legislazione più moderna in tema di regolamentazione dell'energia nucleare è quella promulgata dagli Stati Uniti d'America in data 30 agosto 1954: essa rispetta le condizioni di diritto e di fatto esistenti in un Paese in cui non siano nazionalizzate le imprese produttrici di energia elettrica, ma in cui coesistano, come da noi, imprese statali (quali la S.I.P. dell'I.R.I.), imprese municipalizzate e imprese private produttrici di energia elettrica. Il disegno di legge che si sottopone ora al Senato rispetta lo stato di fatto esistente in Italia e non pregiudica gli sviluppi futuri che il Parlamento vorrà dare al problema della nazionalizzazione delle imprese elettriche.

Mentre il progetto attuale afferma il monopolio statale assoluto della proprietà dei combustibili nucleari — allo stesso modo come sono di proprietà demaniale le acque, fonti dell'energia elettrica — esso permette che la varietà

delle forme di possesso possa perpetuarsi per quanto ha attinenza agli *impianti di sfruttamento* dell'energia nucleare.

Un monopolio statale assoluto dello *sfruttamento* dell'energia nucleare — il cui precipuo scopo pacifico è la produzione di energia elettrica — introdurrebbe surrettiziamente nel Paese il monopolio statale di uno dei modi di produzione di tale energia.

Il secondo ordine di fattori determinante nel settore dell'energia nucleare è l'invito all'investimento di capitale: ci si rende ben conto che il Parlamento non può, da una parte, con il progetto di legge del ministro Vanoni sugli investimenti di capitali esteri, affermare che « un più forte afflusso di capitale straniero è indubbiamente elemento di non lieve importanza per qualsiasi azione intesa ad incrementare la produzione ed a riassorbire gradualmente le forze di lavoro esuberanti, con il fine ultimo di elevare il tenore di vita del popolo italiano », ed al tempo stesso istituire, in un settore pregno di grandiosi sviluppi come quel-

lo dell'energia nucleare a scopi di pace, istituire, si dice, un monopolio statale mortificatore di qualsiasi invito ad investimenti di capitale privato.

I legislatori che collegialmente assumono la iniziativa di questo disegno di legge si rendono ben conto del significato da attribuire al fatto che la 27^a riunione tenutasi alla fine di gennaio, dall'Associazione dei banchieri dello Stato di New York sia stata dedicata allo studio delle prospettive economiche della produzione di energia elettrica a partire da reattori nucleari, e al fatto contemporaneo che l'Unione Sovietica pubblici per la prima volta l'analisi del costo dell'energia nucleo-termoelettrica indicandolo più favorevole di quello dell'energia termoelettrica tradizionale: essi sono sicuri che il disegno di legge che hanno l'onore di sottoporre al Senato è il più moderno strumento di cui si possa dotare il Paese in questo settore e, al tempo stesso, lo strumento più consono agli interessi permanenti dell'economia nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La proprietà dei combustibili nucleari è riservata allo Stato. Sono pure riservati allo Stato l'importazione, l'esportazione e il commercio delle materie prime fonti di combustibili nucleari e dei combustibili nucleari.

Agli effetti della presente legge:

a) sono considerate materie prime fonti di combustibili nucleari tutte le sostanze formanti oggetto di attività economica ed industriale, per ricavarne combustibili nucleari;

b) sono considerati combustibili nucleari tutti gli elementi, composti chimici, leghe o miscugli contenenti nuclei fissili capaci di sostenere una reazione nucleare a catena, in proporzione tale che, opportunamente impiegati, la reazione nucleare a catena sia effettivamente sostenuta.

La Commissione italiana per l'energia nucleare potrà, in deroga alla norma di cui al primo comma, autorizzare Istituti e laboratori universitari ed altri enti ad acquistare a titolo di proprietà, per scopi scientifici da precisare, quantitativi limitati di combustibili nucleari comunque inferiori a quelli necessari per sostenere una reazione nucleare a catena.

La Commissione italiana per l'energia nucleare potrà inoltre, in deroga alla norma di cui al primo comma, autorizzare, per usi giustificati, l'importazione di combustibile nucleare che organizzazioni statali estere concedano in uso, rimanendone proprietarie.

Art. 2.

Il permesso di ricerca dei giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari è concesso dal Ministro dell'industria e commercio, sentita la Commissione italiana per l'energia nucleare.

La coltivazione dei giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari può essere affidata in concessione.

La concessione viene accordata, con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti la Commissione italiana per l'energia nucleare e il Consiglio superiore delle miniere, ai richiedenti che posseggano idonea capacità tecnica e finanziaria.

La durata della concessione non può eccedere gli anni dieci.

Alla scadenza può essere rinnovata per un uguale periodo di tempo.

Gli scopritori di giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari, economicamente sfruttabili, hanno diritto di ottenere dallo Stato un premio, il cui ammontare è fissato dalla Commissione italiana per l'energia nucleare in relazione all'importanza dei giacimenti e ai prezzi di cessione del minerale estratto.

Restano in vigore, per quanto non è incompatibile con la presente legge, le norme della legislazione mineraria vigente.

Art. 3.

I concessionari di cui all'articolo precedente debbono cedere allo Stato le materie prime fonti di combustibili nucleari da essi ricavate.

I prezzi della cessione sono determinati in via preventiva e generale dalla Commissione italiana per l'energia nucleare, in base alla natura e al tenore di materia prima fonte di combustibile nucleare, e resi pubblici mediante la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Detti prezzi sono fissati per periodi di tempo predeterminati, salvo la facoltà della Commissione di procedere di intesa col Ministero dell'industria e commercio, a loro giustificata revisione per sopravvenute circostanze eccezionali.

Art. 4.

La trasformazione in combustibili nucleari delle materie prime fonti di combustibili nucleari può essere affidata in concessione con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione italiana per l'energia nucleare.

I concessionari sono tenuti a consegnare allo Stato i prodotti della trasformazione prevista al precedente comma.

Le disposizioni circa la determinazione dei compensi di trasformazione sono emanate con regolamento.

Art. 5.

Salvo quanto previsto all'articolo 1, comma terzo e quarto, coloro che intendono utilizzare combustibili nucleari ai fini della produzione di energia o ad altri scopi industriali o di ricerca debbono farne domanda al Ministero dell'industria e commercio, allegando il progetto dell'impianto di utilizzazione e un programma tecnico economico di massima.

Sulla domanda deve esprimere il proprio parere la Commissione italiana per l'energia nucleare.

Nel provvedimento del Ministro dell'industria e commercio che accoglie la domanda è determinato il quantitativo di combustibile nucleare da mettere a disposizione del richiedente e il canone che questi deve corrispondere.

Il provvedimento che accoglie la domanda è revocabile per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo della corresponsione di un equo indennizzo.

Art. 6.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 i richiedenti la cui domanda venga accolta dovranno sottoscrivere un atto contenente le prescrizioni e gli obblighi che debbono osservare nell'esercizio della loro attività e le sanzioni per la loro inosservanza. Tale atto è predisposto dal Ministro dell'industria e commercio d'intesa con la Commissione italiana per l'energia nucleare.

Art. 7.

Gli esercenti di impianti per l'utilizzazione di combustibili nucleari sono obbligati a consegnare integralmente allo Stato gli eventuali sottoprodotti derivanti dall'esercizio della loro attività, che fossero a loro volta materie prime fonti di combustibili nucleari e combustibili

nucleari e che non fossero immediatamente riutilizzabili nell'ambito dell'attività per la quale hanno ottenuto l'autorizzazione.

Art. 8.

Le norme di cui agli articoli precedenti si applicano anche quando l'utilizzazione di combustibili nucleari sia intesa ad ottenere precipuamente sottoprodotti radioattivi.

Ai fini della presente legge sono sottoprodotti radioattivi i materiali radioattivi ottenuti attraverso processi di produzione o sfruttamento di combustibili nucleari o che siano resi radioattivi mediante esposizione alle radiazioni connesse con i suddetti processi di produzione o sfruttamento di combustibili nucleari.

Art. 9.

Gli esercenti di impianti di lavorazione delle materie prime fonti di combustibili nucleari nonché quelli di impianti di utilizzazione dei combustibili nucleari hanno diritto al contemporaneo possesso di sottoprodotti radioattivi in quantità ingenti.

Essi debbono sottoporre all'approvazione della Commissione italiana per l'energia nucleare, insieme alla domanda di cui all'articolo 5, un progetto dettagliato per la dispersione e la eliminazione dei sottoprodotti radioattivi di rifiuto; l'attuazione di questo progetto e le sue modalità di esecuzione sono sottoposte a controllo da parte della Commissione, nei modi di cui all'emanando regolamento.

Art. 10.

All'infuori di quanto previsto al primo comma dell'articolo precedente, la detenzione di sottoprodotti radioattivi in quantità complessivamente superiore a 1 Curie di radioattività con vita media non inferiore a cinque giorni deve essere denunciata alla Commissione italiana per l'energia nucleare non oltre le 24 ore dal momento in cui tale detenzione si è avverata.

Nei casi previsti dal comma precedente la Commissione esercita la opportuna sorveglianza.

Rimangono ferme le norme in vigore sui poteri delle autorità sanitarie per quanto concerne il commercio, la detenzione e l'utilizzazione di sostanze radioattive.

Art. 11.

Chiunque si trovi in possesso di materie prime fonti di combustibili nucleari, di combustibili nucleari o di giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari è tenuto a farne denuncia alla Commissione italiana per l'energia nucleare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di scoperta di giacimenti previsti dal comma precedente, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la denuncia da parte dello scopritore decorre dalla data della scoperta.

La Commissione italiana per l'energia nucleare, ricevuta la denuncia, dà le opportune disposizioni per la custodia presso il proprietario delle materie prime fonti di combustibili nucleari e per il loro commercio.

Per quanto concerne le denunce di combustibili nucleari, la Commissione dispone per la loro presa in consegna, corrispondendo al denunciante un equo indennizzo; è fatta salva in ogni caso la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Nel caso di denuncia di giacimenti di materie prime fonti di combustibili nucleari, la Commissione dispone per la loro presa in consegna, salvo che il denunciante ne richieda la concessione di coltivazione, a norma di quanto è disposto nell'articolo 2.

Art. 12.

In caso di emergenza riguardante la sicurezza nazionale o di stato di guerra la C.I.E.N. può farsi consegnare senza preavviso tutte le materie prime fonti di combustibili nucleari e tutto il combustibile nucleare dato in consegna agli esercenti, avocare a sé la gestione dei reattori, e prendere tutti gli altri provvedimenti ritenuti idonei senza diritto a ricorso o ad appello da parte degli interessati.

Art. 13.

Chiunque, in violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, importi, esporti o commerci materie prime fonti di combustibili nucleari, o importi, esporti, commerci o detenga combustibili nucleari è punito con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Agli effetti penali le sostanze di cui al comma precedente sono equiparate alle materie esplosivi.

Le stesse disposizioni si applicano altresì a chiunque trasformi o utilizzi comunque materie prime fonti di combustibili nucleari, combustibili nucleari o i sotto prodotti radioattivi di cui agli articoli 8, 9 e 10, in violazione alle norme di questa legge.

Art. 14.

Chiunque ometta di fare la denuncia prevista dall'articolo 10 è punito con l'ammenda fino a lire 100.000.

Si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, a chiunque ometta di fare la denuncia di cui all'articolo 11.

Art. 15.

La condanna per i reati previsti dagli articoli precedenti importa la confisca di tutto quanto si riferisce al commesso reato, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative.

Art. 16.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro dell'industria e commercio e con la Commissione italiana per l'energia nucleare, saranno emanate le disposizioni di attuazione e regolamentari.